

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 709/2024/DG

Il giorno 08/08/2024

Il Direttore Generale

Marco Bosio

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA TRA L'ASST RHODENSE E L'ASST OVEST MILANESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024.

Onere previsto di **€ 172.800,00**

Oltre a imposta di Bollo **per € 48,00**

da contabilizzarsi sui Conti Economici n. **30301018 - 31401001**

del Bilancio d'Esercizio dell'anno **2024**

Fascicolo Generale n° **01.1.03 – 57/2023**

SC Marketing dei Servizi

Il Responsabile del Procedimento: **Ettore Presutto**

Il Dirigente Sostituto: **Angelo Carnelli**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11.08.2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

VISTA, altresì, la Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che la ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- la DGR n. XI/7013 del 26.09.2022 "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR", prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, con particolare riguardo alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina D'Urgenza e Psichiatria, indicate nella succitata DGR;
- la DGR n. XII/1514 del 13.12.2023 ad oggetto: "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale" individua misure atte al contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitaria anche temporanee e approva, tra le altre, i principi e le modalità per le procedure di selezione dei professionisti e la stipula di Convenzioni tra Enti pubblici del SSR, secondo lo schema di Accordo che qui si riporta;
- con deliberazione n. 1229 del 23.11.2023 è stata autorizzata la stipula della convenzione passiva con l'ASST Ovest Milanese per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione per il periodo dal 01.12.2023 fino al 31.03.2024;
- con deliberazione n. 434 del 08.05.2024 è stata autorizzato il rinnovo della convenzione di cui sopra, per il periodo dal 01.04.2024 fino al 30.06.2024;
- con nota PEC prot. n. 38747 del 23.05.2024, in atti d'ufficio, l'ASST Rhodense, permanendo le condizioni che avevano motivato la richiesta di collaborazione ad opera degli Specialisti in Anestesia e Rianimazione dell'ASST Ovest Milanese, ha chiesto a quest'ultima l'ulteriore prosecuzione del rapporto convenzionale, fino al 31.12.2024;

VISTA la nota del 14.06.2024, in atti d'ufficio, con la quale l'ASST Ovest Milanese ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione della convenzione in argomento, per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024, ed ha trasmesso il testo da condividere;

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra le due aziende sanitarie e, da ultimo, la nota del 05.07.2024, con la quale l'ASST Ovest Milanese ha accettato il testo definitivo della convenzione da adottare per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024;

ATTESO CHE il Responsabile del procedimento ritiene di proporre la stipula della convenzione passiva con l'ASST Ovest Milanese per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, per il periodo dal 01.07.2024 sino al 31.12.2024, mediante la sottoscrizione dell'unito testo (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che, in conseguenza di un'azione intenzionale malevola esterna, a decorrere dal 6 giugno u.s. è venuta meno la possibilità di accedere al sito web aziendale e pertanto la pubblicazione on line dei provvedimenti amministrativi è garantita mediante il sito web aziendale provvisorio;

PRESO ATTO che il Dirigente in sostituzione del Responsabile della SC Marketing dei Servizi, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità agli atti della SC proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere del Direttore Amministrativo e, vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di autorizzare** la stipula della convenzione passiva con l'ASST Ovest Milanese per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, alle condizioni riportate nell'unito testo convenzionale (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), per il periodo dal 01.07.2024 sino al 31.12.2024;
- 2. di stabilire che** al fine di garantire la corretta liquidazione degli importi fatturati, la Direzione Medica del presidio aziendale di competenza dell'ASST Rhodense, provvederà a trasmettere, con cadenza mensile, all'ASST Ovest Milanese agli indirizzi e-mail: contabilitàgenerale@asst-ovestmi.it e liberaprofessione@asst-ovestmi.it il prospetto riepilogativo delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dai Dirigenti Medici, contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione;

- 3. di contabilizzare** l'onere complessivo presunto di € 172.800,00 derivante dal presente provvedimento, sul Conto Economico 30301018 del Bilancio di Esercizio dell'anno 2024;
- 4. di contabilizzare** altresì l'onere di € 48,00 corrispondente all'imposta di Bollo, sul Conto Economico 31401001 del bilancio di esercizio dell'anno 2024;
- 5. di precisare che** eventuali rapporti pregressi, intervenuti tra le parti, saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione, nelle more del perfezionamento degli atti di rito;
- 6. di dare atto che,** richiamato quanto in premessa, la pubblicazione on line del presente provvedimento viene garantita mediante il sito web aziendale provvisorio;
- 7. di dare atto** che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S. aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Paola Bianco)

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Giorgia Saporetti)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (*)

(Emiliano Gaffuri)

IL DIRETTORE GENERALE(*)

(Marco Bosio)

**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

TRA

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (di seguito denominata “ASST Ovest Milanese”), con sede legale in Legnano, via Papa Giovanni Paolo II, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09319650967 nella persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale, dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente stesso;

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (di seguito denominata “ASST Rhodense”), con sede in Garbagnate Milanese (Mi), Viale Forlanini n. 95, C.F. e P.IVA 09323530965, nella persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale, Dott. Marco Bosio, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente stesso;

premesso che:

- la D.G.R. n. XI/7013 del 26 settembre 2022 e la successiva D.G.R. XII/1514 del 13 dicembre 2023 hanno disposto la promozione delle collaborazioni tra Enti pubblici del SSR per assicurare l’apporto di personale qualificato per alcune specialità carenti quale, tra le altre, anche quella di Anestesia e Rianimazione;
- l’ASST Rhodense ha chiesto, al fine di sopperire alla mancanza di personale, la collaborazione dell’ASST Ovest Milanese per la copertura dei turni di guardia attiva diurni e notturni feriali e festivi, e per l’attività di sala operatoria presso i propri Presidi Ospedalieri di Rho e Garbagnate Milanese, da parte di personale Dirigente Medico specializzato nella

disciplina di Anestesia e Rianimazione;

- che da parte delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ASST Ovest Milanese è stata confermata la disponibilità per l'effettuazione delle prestazioni in parola;

tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione

Art. 2 – Oggetto e modalità operative

L'ASST Ovest Milanese, a seguito di specifica richiesta dell'ASST Rhodense, è disponibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad avviare una collaborazione per assicurare prestazioni della disciplina di Anestesia e Rianimazione nel limite massimo complessivo di 35 turni/mese per la durata massima di 12 ore ciascuno, per le seguenti tipologie di attività:

- copertura di turni di anestesia diurni, dedicati alle attività delle sale operatorie (dal lunedì al venerdì), della durata di 6 ore (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00), di ore 8 (dalle ore 8.00 alle ore 16.00), o di 12 ore anche frazionabile su due diversi professionisti (dalle ore 8.00 alle ore 20.00);
- copertura di turni di guardia di anestesia/rianimazione per attività chirurgica urgente o per emergenze mediche e di terapia intensiva sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (turno diurno) o dalle ore 20.00 alle ore 08.00 (turno notturno), eventualmente

frazionabili su due diversi professionisti in turni di 6 ore solo durante le ore diurne.

Il professionista assegnato alla guardia di Anestesia/Rianimazione effettua, ove necessario, il trasporto secondario protetto con l'ausilio dell'infermiere addetto.

E' ammessa, nel limite massimo dei 35 turni/mese e sulla base di accordi condivisi, flessibilità nella ripartizione dei turni delle linee di attività sopradescritte, fermo restando che nel caso di sopraggiunte necessità di servizio, l'ASST Ovest Milanese si riserva la facoltà di ridurre il numero massimo di turni/mese con un preavviso di 7 giorni.

L'organizzazione di tutti i turni di ogni mese dovrà essere condivisa entro il giorno 15 del mese precedente fra i Direttori delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ASST Rhodense, e i Direttori delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ASST Ovest Milanese.

Tra le mansioni del medico anestesista presente in convenzione, da assicurare all'interno dei turni di guardia, è prevista anche la valutazione anestesiologicala in fase preoperatoria e postoperatoria dei pazienti candidati ad un intervento chirurgico elettivo.

Le prestazioni richieste saranno garantite al di fuori dell'orario di servizio dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso le SS.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ASST Ovest Milanese.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Ovest Milanese che restano prioritari.

Art. 3 – Compensi

Per tali prestazioni l'ASST Rhodense corrisponderà all'ASST Ovest Milanese un compenso lordo di Euro 120,00 per ogni ora di servizio prestato, ai sensi della D.G.R. n. 1514 del 13.12.2023, come da rendicontazione che verrà trasmessa all'ASST Ovest Milanese da parte della Direzione Medica del Presidio aziendale dell'ASST Rhodense, competente in base al luogo di esecuzione delle prestazioni. Terminato il turno, le frazioni d'ora aggiuntive saranno calcolate sulla base dei minuti effettivi, superato un primo blocco di 15 minuti (ad es.: tempo timbrato 12 ore e 12 minuti – riconosciuto 12 ore; tempo timbrato 12 ore e 18 minuti – riconosciuto 12 ore e 18 minuti).

L'ASST Ovest Milanese comunicherà i nominativi del personale medico che svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione all'indirizzo: email: convenzioni@asst-rhodense.it.

Il personale verrà dotato di apposito sistema di timbratura per la rilevazione delle presenze.

Le prestazioni saranno svolte nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione

La Direzione Medica del Presidio aziendale dell'ASST Rhodense competente in base al luogo di esecuzione delle prestazioni, provvederà a trasmettere con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo, agli indirizzi e-mail giovanni.mistraletti@asst-ovestmi.it, carlo.capra@asst-ovestmi.it, contabilitagenerale@asst-ovestmi.it e liberaprofessione@asst-ovestmi.it dell'ASST Ovest Milanese il prospetto delle prestazioni, recante le ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata dai Dirigenti Medici,

contenente gli elementi utili alla verifica e al riscontro dell'attività oggetto della presente convenzione.

A seguito di tale nota, l'ASST Ovest Milanese procederà all'emissione di regolare fattura elettronica.

L'ASST Rhodense, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici, pertanto, trasmetterà all'ASST Ovest Milanese, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.

Il saldo delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data della loro emissione.

Art. 5 – Copertura assicurativa

L'ASST Rhodense provvederà, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) e/o subiti dal personale interessato, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL, ai rischi infortunistici dovrà provvedere personalmente il Dirigente Medico.

Art. 6 - Codice di comportamento e piano triennale di prevenzione della corruzione

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali e delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sui rispettivi

siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente. Le parti si impegnano ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni nelle sopra indicate disposizioni.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1 - Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esecuzione della presente convenzione le parti dichiarano che i dati di cui vengono a conoscenza saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

2 – Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali raccolti dall'altra parte (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati per le sole finalità strettamente connesse e funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa. I suddetti dati saranno trattati in conformità con l'informativa resa da ognuna delle parti in qualità di Titolare autonomo nel rispetto di quanto disposto nel

GDPR (a tal fine per ASST Ovest Milanese si rinvia all'informativa MAC515 pubblicata sul sito aziendale www.asst-ovestmi.it).

3 – ASST Ovest Milanese è Responsabile del Trattamento nei limiti delle attività che governa e che attengono esclusivamente alle istruzioni di carattere generale fornite al personale medico non avendo, in alcun modo, alcuna incidenza sugli aspetti organizzativi e di governo delle strutture in cui avvengono i trattamenti.

Pertanto sarà resa al personale sanitario istruzione circa la necessità di:

- rispettare tutte le indicazioni/istruzioni fornite dal Titolare;
- collaborare con il Titolare in caso di data breach;
- limitare i trattamenti nell'ambito delle attività indicate nella convenzione e per il tempo ivi stabilito;
- segnalare eventuali trattamenti non conformi.

Da parte Sua, l'ASST Rhodense, quale Titolare del trattamento, fornisce al personale medico dell'ASST Ovest Milanese adeguate istruzioni, in conformità al Regolamento UE 2016/679, con specifico riferimento alle misure di sicurezza e alle regole di riservatezza della propria struttura organizzativa. La nomina di Responsabile del trattamento si intende conferita all'ASST Ovest Milanese nei termini di cui sopra.

Art. 8 – Rapporti tra le parti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Ovest Milanese e dell'ASST Rhodense.

Art. 9 – Durata

La convenzione decorre dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, fermo restando che, al fine di garantire la prosecuzione del pubblico servizio, eventuali prestazioni rese nelle more della sottoscrizione della convenzione saranno disciplinate ai sensi della presente convenzione.

Il rinnovo è possibile solo su richiesta di una delle parti e non è ammesso il tacito rinnovo. Se dovessero insorgere eventuali ulteriori necessità, sarà cura della Direzione Sanitaria dell'ASST Rhodense procedere con una formale richiesta da inviare all'ASST Ovest Milanese in modo da prendere atto e procedere con uno scambio di lettere per accettazione. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse

Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ASST Ovest Milanese si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili;
- l'ASST Rhodense non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-

qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Art. 11 - Tutela della salute del lavoratore

L'ASST Rhodense garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Ovest Milanese.

Art. 12 - I.V.A., spese di bollo, e registrazione

La presente convenzione è:

- esente da I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Rhodense ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

Letto, confermato, sottoscritto

per l'ASST Ovest Milanese

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

per l'ASST Rhodense

Il Direttore Generale

(Dott. Marco Bosio)

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile specificamente si approva
l'articolo 12.

per l'ASST Ovest Milanese

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

per l'ASST Rhodense

Il Direttore Generale

(Dott. Marco Bosio)

La presente convezione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6
del D.L. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012.